



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Giornalismo digitale e diritto all'oblio: gli archivi dei giornali online vanno sempre aggiornati

Autore: Giovanni Bonomo | 15/04/2013

Internet ha moltiplicato il numero di informazioni accessibili a tutti e, quindi, il rischio di lesione della privacy e, soprattutto, del diritto all'oblio, ora riconosciuto anche dalla Cassazione.

Per salvaguardare l'attuale identità sociale di una persona occorre garantire la contestualizzazione e l'**aggiornamento** della notizia di cronaca attraverso il collegamento con altre informazioni successivamente pubblicate, fino ad arrivare alla possibile **cancellazione dagli archivi** della notizia non più attuale. È quanto stabilito la Cassazione in una sentenza dello scorso anno **[1]** che ha riconosciuto il "**diritto all'oblio**" e il correlato obbligo di rettifica; rettifica che deve sempre intervenire per **fatti sopravvenuti** che definiscono meglio di quelli passati la reale e attuale personalità del soggetto.

Nessuno può negare che **Internet** è stato, nel complesso, un avanzamento nella libertà di espressione e nello sviluppo del giornalismo indipendente (fino ad

arrivare al *citizen journalism* o “giornalismo partecipativo”, alla portata cioè di tutti i cittadini), anche se spesso si è dovuto e si deve ancora affrontare il problema della **diffusione incontrollata delle notizie** e della conseguente questione della **verità** della fonte notiziale.

Oltre a questo vi è anche il problema che lo stesso **trascorrere del tempo** pone: non è solo questione di **attualità** della notizia, bensì di **credibilità** della stessa quando si riferisca a una determinata persona nei suoi comportamenti trascorsi e con riferimento ad eventi passati; questi hanno ancora rilevanza ai fini della corretta e veritiera valutazione del soggetto?

Come sappiamo, le vicende personali che ci riguardano sono parte della nostra vita che è in continua **evoluzione**. Noi non siamo più le stesse persone che eravamo prima e questo possiamo dirlo non solo rispetto al passato remoto, ma anche a quello di pochi anni addietro. Le abitudini cambiano, le idee si chiariscono, la nostra cultura si arricchisce e, di conseguenza, anche i nostri comportamenti mutano.

Tutto questo, portato nel campo del diritto, pone il problema del frequente conflitto tra l'**individuo in sé considerato** - vale a dire quale portatore del diritto alla considerazione veritiera e aggiornata di se stesso - e l'**informazione giornalistica**. Tale informazione può tradursi infatti in una rappresentazione del soggetto parziale o distante dalla reale identità della persona, proprio perché si riferisce ad eventi (che si possono considerare) ormai superati e non più significativi per la reale valutazione di una persona nel presente.

La questione è stata affrontata recentemente nella sentenza della Cassazione citata, riguardante il rapporto tra il “diritto all’oblio” e gli archivi telematici dei quotidiani on-line **[1]**.

Nella motivazione della sentenza il “diritto all’oblio” viene configurato come il diritto alla contestualizzazione e alla rappresentazione integrale dell’identità, rifiutando la riduzione del soggetto alle sole informazioni trattate digitalmente: *“(…) deve riconoscersi al soggetto cui pertengono i dati personali oggetto di trattamento, il diritto all’oblio, vale a dire al relativo controllo a tutela della propria immagine sociale, che anche quando trattasi di notizia vera, e a maggior ragione se di cronaca, può tradursi nella pretesa alla contestualizzazione e all’aggiornamento dei medesimi e, se del caso, avuto riguardo alla finalità della conservazione nell’archivio e all’interesse che la sottende, financo alla relativa cancellazione”*.

Anche il **Garante** per la protezione dei dati personali, con due recenti provvedimenti **[2]** di quest’anno ha stabilito che gli archivi giornalistici on-line debbano essere sempre aggiornati, accogliendo i ricorsi di due cittadini e ordinando a un gruppo editoriale *“di predisporre, nell’ambito dell’archivio storico on-line del quotidiano (...) un sistema idoneo a segnalare, ad esempio a margine dei singoli articoli o in nota agli stessi, l’esistenza di sviluppi delle notizie relative al ricorrente”*.

Si tratta di un’applicazione concreta dei principi già espressi dalla Corte di cassazione nella richiamata sentenza, che stabilisce una sorta di **obbligo di rettifica** per fatti sopravvenuti e che definiscono meglio di quelli passati la reale e attuale personalità del soggetto.

Per salvaguardare l’attuale identità sociale di una persona occorre insomma garantire la contestualizzazione e l’aggiornamento della notizia di cronaca, attraverso il collegamento con altre informazioni **successivamente pubblicate**. E il **“diritto all’oblio”** significa, allora, il diritto a contestualizzare e finanche a cancellare i propri dati personali al fine di evitare che la vita passata possa costituire un ostacolo per la vita presente e ledere la propria dignità.

Note

[1] Cass. sent. n. 5525/12 del 5 aprile 2012. **[2]** Riportati nella Newsletter del Garante in

<http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/2339483>.